

COMUNE DI ZEDDIANI - PROVINCIA DI ORISTANO

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N° ___ del

"POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna".

Contratto d'appalto dei lavori inerente gli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI, E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI E DI UNA SMART GRID NEL COMUNE DI ZEDDIANI".

C.I.G.: 84689942F0 - C.U.P.: B17B18000260006

Importo a base d'appalto Euro **342.292,42** di cui Euro **337.428,10** per lavori soggetti a ribasso d'asta e Euro **4.864,32** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Importo netto di aggiudicazione comprensivo degli Oneri per la sicurezza Euro 271.095,09 (Euro duecentosettantunomilanovantacinque/09).

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

in Zeddiani - nella residenza comunale - presso l'ufficio di

Segreteria, avanti a me _____, Segretario Comunale,

autorizzato a rogare nella forma pubblica Amministrativa gli atti in cui il Comune è

parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del T.U.E.L. approvato con D. Lvo, n°

267/2000, si sono personalmente costituiti i Sigg.:

1) _____, nato a _____ il _____, il

quale interviene in questo atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di questo

Comune a norma del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici il quale

con il presente atto agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione

Comunale di Zeddiani;

2) _____, nato a _____ il _____,

C.F. _____, elettivamente domiciliato per gli effetti della

presente stipula in questa Casa Comunale, e di fatto residente in

_____ nella via _____ n° _____, il quale mi

dichiara di agire in questo atto, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore

Economico **SIELM Impianti S.r.l.**, con sede a **Cagliari (CA) in viale Ciusa n° 28** –

P.IVA **02644730927**, più avanti detta solo "Impresa", assuntrice dei lavori in oggetto,

come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° _____ del

_____, materialmente non allegate, ma che le parti mi dichiarano di

conoscere.

Le parti, come sopra anagraficamente identificate, sono a me personalmente note e, per

loro dichiarazione, capaci e giuridicamente idonee ad obbligarsi per la formazione del

presente atto;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° **42** del **27/07/2020**, esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori inerente gli

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI,

E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI E DI UNA SMART GRID NEL COMUNE DI

ZEDDIANI - CUP B17B18000260006, per un importo dei lavori da appaltare di Euro

342.292,42 di cui Euro **337.428,10** per lavori soggetti a ribasso d'asta e Euro **4.864,32**

per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a

ribasso;

- che con determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico n° **63** in data

12/10/2020, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 50/2016, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n° 76 del 2020, avvalendosi del criterio del minor prezzo, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a “**corpo**”;

- che ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto dell'Operatore Economico **SIELM Impianti S.r.l.**, con sede a **Cagliari (CA) in viale Ciusa n° 28 – P.IVA 02644730927**, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro **271.095,09** compresi gli oneri per la sicurezza di Euro **4.864,32**, oltre IVA al 10%, (l'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione nelle forme e modalità operative dettagliate all'art. 76 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che il Responsabile del Procedimento ed il legale rappresentante dell'Impresa hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'ex art. 106, terzo comma, del D.P.R. n° 207/2010;

- che ai sensi dell'art 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159, è stata acquisita la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo superiore a Euro 150.000,00;

- che si è stabilito di addvenire alla stipula del presente contratto nella forma pubblica amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa, dichiarandola per ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'appalto – Il Comune di Zeddiani, affida all'Impresa **SIELM Impianti S.r.l.**, con sede a **Cagliari (CA) in viale Ciusa n° 28 – P.IVA 02644730927**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei “lavori inerente gli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI, E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI E DI UNA SMART GRID NEL COMUNE DI ZEDDIANI - CUP B17B18000260006”. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 – Corrispettivo dell'appalto – L'importo dell'appalto, resta stabilito in **Euro 271.095,09 (trentaduemilaottocentoventitre/04)** – più IVA (10%), pari alla somma dell'importo di **Euro 266.230,77** risultante con l'applicazione del **21,10 %** di massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ed **Euro 4.864,32** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali corrispettivi vengono dichiarati sin d'ora soggetti alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori, o il collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno approntate all'originale progetto.

ART. 3 – Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4 - Pagamenti – All'Impresa saranno corrisposti acconti durante l'esecuzione dei lavori ed in base ad appositi Stati di Avanzamento dei Lavori e dei relativi certificati di pagamento, vistati dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, ogni qualvolta il credito della stessa, al netto delle trattenute regolamentari raggiunga un importo non inferiore a Euro **40.000,00**, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 2010, n° 136, l'impresa si obbliga a comunicare gli estremi del Conto Corrente dedicato sul quale versare i pagamenti. La

mancata osservazione della norma suddetta comporta la risoluzione automatica del contratto.

ART. 5 - Tempo utile – Il tempo utile per dare i lavori tutti ultimati è stabilito in **219** (*duecentodiciannove*) giorni successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Decreto Legislativo 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016.

ART. 6 – Penali per il ritardo – L'Impresa per il tempo che dovesse impiegare nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, fatto salvo il caso ad essa non imputabile, dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari **al uno per mille** (uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà applicato in sede di conto finale.

ART. 7 – Conto finale – Il conto finale dei lavori verrà compilato entro **45 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 8 – Collaudo – La visita di collaudo dei lavori dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, indipendentemente da eventuali parziali ultimazioni anticipate. Per quanto prescritto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Ente Appaltante ai sensi del combinato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 237 DPR 207/2010, potrà avvalersi della facoltà della emissione per mezzo del Direttore dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione, sostitutivo del certificato di collaudo; in tal caso il Direttore dei Lavori provvederà alla emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 9 – Obblighi dell’Appaltatore – L’appalto viene concesso dal Comune di Zeddiani ed accettato dall’Impresa sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui alla procedura di cui alle superiori premesse, nonché, ai sensi dell’ex articolo 137 del D.P.R. 207/2010, dei seguenti documenti, facenti parte del progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 42 del 27/07/2020, esecutiva ai sensi di legge: Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 e Capitolato Speciale d’Appalto, elenco dei prezzi unitari, elaborati progettuali grafici e descrittivi e relative relazioni, il crono programma, il piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le polizze di garanzia, che sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione anche se non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 10 – Risoluzione e recesso – Per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n° 50/2016, nonché gli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11 – Controversie e foro competente – Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n° 50/2016, tutte le controversie tra l’ente e l’appaltatore derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno definite dal foro competente di Oristano.
E’ esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – Cauzione definitiva – L’Impresa a garanzia degli adempimenti da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° _____ del _____, rilasciata dalla _____ e dell’importo di Euro _____.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa, il Comune avrà il diritto di

valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei da corrispondere all'Impresa.

ART. 13 – Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa – L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Zeddiani da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore per un massimale di **Euro** _____ per le opere, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 500.000,00 per ogni sinistro. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

Copia della polizza di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del 7° comma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - Divieto di cessione del contratto – Ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del D.L. n° 152/1991, convertito nella Legge n° 203/1991, è assolutamente vietata la cessione del contratto d'appalto. Possono invece essere assentite le cessioni del credito ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, e le procure ai sensi del comma 2-ter del

medesimo articolo 22, previo accertamento antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore (art. 20, comma 4°, legge n° 203/1991).

ART. 15 - Invariabilità del corrispettivo - Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 16 – Subappalto – Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 17 – Varianti - Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti al progetto possono essere adottate dalla stazione appaltante soltanto in conformità alle previsioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 18 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti – Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa dichiara ai sensi D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, di applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'edilizia ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Al personale impiegato nei lavori, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola secondo quanto previsto dall' art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 50/2016. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Nelle ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa è comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa da tale responsabilità, senza che ciò pregiudichi gli altri diritti dell'Amministrazione Comunale.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione Comunale, né da diritto a risarcimento danni.

L'amministrazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

ART. 19 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie – Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n° 68.

ART. 20 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore - L'appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n° 145/2000.

Qualora si verificassero danni alle opere o provviste, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto o in difetto entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi dell'evento.

ART. 21 – Sicurezza - Ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n° 81/2008, sulle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L'Ente appaltante dà inoltre atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 66 del 04/09/2019 e successiva Convenzione d'incarico del 26/09/2019, è stato nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, nella persona dell' _____, iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n° _____, il quale dovrà provvedere oltre all'adempimento degli obblighi ed all'assunzione delle responsabilità, anche alla trasmissione all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, della notifica preliminare concernente il piano di sicurezza, elaborata ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81.

Il piano di sicurezza di cui sopra, sebbene materialmente non allegato forma parte integrante del presente contratto d'appalto. Sulla consistenza e sull'osservanza del medesimo vigilerà il coordinatore stesso, per quanto di sua competenza a mente dell'ex art. 151 del D.P.R. n° 207/2010, mentre il committente Comune sarà rappresentato dallo stipulante.

Le violazioni del piano di sicurezza medesimo, per responsabilità dell'appaltatore, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

ART. 22 – Domicilio dell'Appaltatore – A tutti gli effetti del presente contratto

l'Impresa elegge domicilio presso il Comune di Zeddiani (OR).

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

ART. 23 – Spese contrattuali – Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico dell'Impresa.

ART. 24 – Registrazione – Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa, mentre l'IVA verrà fatta gravare sul Comune; con riferimento a quest'ultimo tributo le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n° 131.

ART. 25 –Trattamento dei dati personali – Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 , l'Impresa dà atto di essere stata informata che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Zeddiani – Via Roma n° 103 Zeddiani - C.F. 00070410956 – PEC: protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Etzo Alessandra Sebastiana – dati di contatto tel. 07831920199 - E-mail alessandraetzo@hotmail.com PEC avvalessandrasedastianaetzo@cnfpec.it;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di Zeddiani di funzioni istituzionali inerenti la

gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

ART. 26 – Obblighi dell'appaltatore in materia di pubblicità – Nel cartellone di cantiere, obbligatorio ai sensi delle vigenti norme di legge, da predisporre a cura e spese dell'appaltatore, dovrà essere indicata la fonte di finanziamento.

ART. 27 – Patto d'integrità – In atti al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, viene sottoscritto dalle parti il Patto di Integrità approvato dal Comune di Zeddiani con apposita deliberazione della Giunta Comunale, dando atto che *“il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del*

contratto”.

ART. 28 – Altri riferimenti normativi – Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti rinviano alle norme vigenti in materia di opere pubbliche. I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’impresa.

La ditta dichiara di aver preso visione del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento, approvato dalla Giunta Comunale di Zeddiani, e di essere edotta sulle conseguenze delle disposizioni in esso contenute, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me in mia presenza lo sottoscrivono digitalmente. Il presente atto è composto da n° _____ facciate e n° _____ della _____.

F.to L'impresa

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Il Segretario Comunale

Come da rapporto di verifica.